

Divorzio congiunto e revoca del consenso

di LUANA LEO

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte concede una puntuale risposta ad una questione aperta da tempo: in caso di divorzio congiunto, non è consentito ad uno dei coniugi di avere un ripensamento e revocare il consenso prestato. Il caso di specie prende avvio dall'accoglimento da parte del Tribunale di Verona del ricorso proposto congiuntamente da due coniugi, sebbene l'uomo non avesse sottoscritto il verbale, intendendo revocare il proprio consenso.

Quest'ultimo decideva così di impugnare la decisione del Tribunale. Tuttavia, la Corte di Appello avallava la sentenza di primo grado, escludendo che il consenso fosse revocabile separatamente da ciascuno dei due coniugi, a fronte del ricorso congiunto.

L'uomo, spinto dalla considerazione secondo cui la revoca del consenso può essere manifestata in qualunque momento o perlomeno sino alla sottoscrizione del verbale di udienza, avverso la predetta sentenza ricorre in Cassazione, sollevando tre motivi di doglianza.

Con il primo motivo, egli denuncia violazione o falsa applicazione di legge in ordine all'art. 4, l. n. 898/1970. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello non abbia tenuto in considerazione la fissazione dell'udienza in sede divorzile, non solo per verificare la sussistenza dei requisiti legali, ma anche per appurare l'effettiva volontà delle parti e accertare la rispondenza degli accordi all'interesse dei figli (anche non minori).

La Cassazione reputa il primo motivo inammissibile, in quanto attiene ad un vizio che non risulta fatto valere in sede di appello. La Suprema Corte sottolinea come il suddetto motivo non sia pertinente rispetto alla *ratio decidendi* della pronuncia impugnata, la quale ha attribuito valenza al contenuto del provvedimento di primo grado circa l'insussistenza di questioni inerenti alla prole maggiorenne, economicamente autosufficiente; esso, altresì, risulta generico, poiché neppure egli ammette la presenza di questioni relative ai figli maggiorenni o alla loro mancata autosufficienza. Quest'ultimo, dunque, «si limita a lamentare il mancato esame di una questione che non ha posto e di cui pure non prospetta il contenuto».

Con il secondo motivo, egli lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia «sulla dedotta assenza del presupposto di una domanda

congiunta». Il motivo è infondato: la Corte di Appello ha esaminato la censura, conformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità. In tale senso, la Cassazione tiene a chiarire che in caso di istanza congiunta di divorzio la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non implica l'improcedibilità della domanda, in quanto «il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio». Alla domanda di divorzio congiunto è possibile rinunciare soltanto in presenza di una volontà comune delle parti.

Infine, con il terzo motivo, l'uomo denuncia violazione o falsa applicazione di legge in merito agli artt. 1325, 1411 e 1463 c.c. Egli sostiene di aver negato il consenso una volta costituitosi con il nuovo difensore, aggiungendo che ambedue avevano palesato l'intenzione di modificare le condizioni. Nell'ottica del ricorrente, si tratterebbe di un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, giacchè egli non aveva potuto concludere la trattativa con la donna, posta in liquidazione coatta amministrativa.

La Cassazione giudica il motivo inammissibile: tali questioni non risultano introdotte nel giudizio di merito, né oggetto di specifico motivo di appello.

In definitiva, con la presente pronuncia, la Suprema Corte smentisce quella parte della dottrina che ammette la revoca del consenso nel procedimento di divorzio congiunto, sulla base del fatto che esso è un presupposto della decisione, la cui sussistenza deve essere valutata dal Tribunale al momento della decisione. È opportuno segnalare che, in precedenza, la Corte di Cassazione aveva escluso tale possibilità, affermando che la domanda congiunta di divorzio non configura un'ipotesi di divorzio consensuale ed il giudice non è condizionato dal consenso (Cass. civ., 8 luglio 1998, n. 6664).